


**18 giugno 2026 | FONDO DI GARANZIA - MCC
Sviluppo e prospettive**

Il Fondo di garanzia per le PMI

Dott. Antonio Cuoco
**Dirigente MIMIT DGIAI - Divisione V - Accesso
al credito e Interventi in capitale di rischio**

FINALITÀ E ASSETTO ISTITUZIONALE

Il Fondo di garanzia per le PMI è stato istituito con **Legge n. 662/96** (art. 2, comma 100, lettera a) **“allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”** ed è regolamentato dalle **Disposizioni Operative** adottate dal Consiglio di gestione e approvate con decreto ministeriale ai sensi di quanto previsto dal **decreto regolamentare 248/99**



MODELLO OPERATIVO

Il Fondo opera rilasciando:

- **Garanzia diretta**


Garanzia concessa direttamente alle banche, agli intermediari finanziari (art.107 DL 385/93), SFIS, SGR e Società di gestione armonizzate, imprese di assicurazione. E' *a prima richiesta*, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

- **Riassicurazione**

Garanzia prestata su operazioni garantite da confidi e altri fondi di garanzia. La *riassicurazione* prevede il reintegro da parte del Fondo, nei limiti della misura di copertura, di quanto già liquidato dai soggetti garanti ai soggetti finanziatori.

- **Controgaranzia**

E' la garanzia concessa ai soggetti garanti (contestualmente alla Riassicurazione) ed è attivabile dai soggetti finanziatori in caso di doppio default (dell'impresa beneficiaria e del soggetto garante)



LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ammissibilità alla garanzia



Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all'attività di impresa, può accedere all'intervento del Fondo, con benefici in termini di diversificazione delle fonti finanziarie e di riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese.

Ponderazione zero



L'intervento del Fondo è assistito dalla **garanzia di ultima istanza dello Stato**, che comporta l'**"attenuazione del rischio di credito"** sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie a prima richiesta, azzerando l'assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita, consentendo, a parità di ogni altra condizione, di **praticare condizioni di miglior favore alle imprese finanziate**

Cumulabilità dell'intervento



La garanzia è **cumulabile**, sulla stessa operazione, **con altre garanzie pubbliche** nei limiti delle misure massime concedibili.

La garanzia è **cumulabile**, in relazione allo stesso investimento, **con altre agevolazioni** nei limiti delle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria

QUADRO NORMATIVO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI



Percentuale copertura


- | | 2019 | Marzo 2020-Giugno 2022 | Luglio 2022-Dicembre 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--|---|--|--|-------------------------------|
| • | Tra il 30% e l'80% per esigenze di liquidità sulla base della durata dell'operazione e della classe di rating dell'impresa | 33% per garanzia sussidiarie | 80% per esigenze di liquidità e per investimenti | Tra il 55% (per imprese in fascia di rating 1 e 2) e 60% (per imprese in fascia di rating 3 e 4) per esigenze di liquidità | 50% per esigenze di liquidità |
| • | 80% per investimenti | Tra l'80% e il 90% per esigenze di liquidità e per investimenti | 90% per interventi di efficienza energetica | 80% per investimenti | 80% per investimenti |
| | | 100% per finanziamenti fino a € 30K | | 90% per interventi di efficienza energetica (fino al 30 Giugno 2024) | |

(*) Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; (**) Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23

2019-2025 EVOLUZIONE DEI VOLUMI GARANTITI

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Numero di operazioni (k)	125	1.585	998	283	236	229	248
Percentuale media di copertura	69% ^(*)	85%	72% ^(**)	78%	75%	70%	69% ^(*)

Flusso annuale garantito (€ miliardi)



(*) La percentuale media di copertura per esigenze di liquidità è pari al 65% nel 2019 e pari al 50% nel 2025. La quota rispetto al totale delle operazioni per investimenti è pari al 24% nel 2019 ed è aumentata al 31% nel 2025.


(**) La percentuale include le garanzie sussidiarie ai sensi dell'articolo 56 del decreto Cura Italia, con copertura 33%. Al netto delle suddette garanzie, la percentuale media di copertura nel 2021 è pari all'83%.

STOCK IN BONIS IN ESSERE AL 31 DICEMBRE 2025

Dal picco dello stock garantito raggiunto a fine 2022, negli anni più recenti si è registrata una contrazione.

Negli anni recenti, il flusso annuo garantito in entrata per nuove garanzie è pari a circa €30 miliardi, mentre quello in uscita si attesta su circa €50 miliardi, per una contrazione dello stock pari a circa €20 miliardi/anno.

Dinamica stock garantito in bonis in essere 2019-2025 (€ miliardi)



Lo stock garantito in bonis in essere al 31 dicembre 2025 (€115 miliardi), si riferisce per il 51% del totale alla Fase 4 – Post-Emergenza (€58 miliardi, da luglio 2022 a oggi) e per il 39% alla Fase 2 – Temporary Framework COVID (€45 miliardi).

ULTIME NOVITA' E PROSSIMI PASSI

▪ PREMIO AGGIUNTIVO

L'articolo 1, commi 451 e ss. della legge n. 207/2024 ha introdotto un premio aggiuntivo, calcolato sul rapporto tra:

- l'importo totale garantito dal Fondo e
- il totale dei prestiti erogati da ciascun intermediario finanziario.

L'importo garantito si riferisce a tutte le garanzie concesse nell'anno, mentre il totale dei prestiti erogati si riferisce a tutti i prestiti, garantiti o meno, per i quali l'intermediario rettifica gli importi ponderati per il rischio ai sensi dell'articolo 501 del Regolamento CRR, come certificati dalla Banca d'Italia.

Il premio non è dovuto qualora l'importo garantito non superi:

- il 30% del totale dei prestiti erogati,
- o 200 milioni di euro (soglia di esenzione).

In corso un confronto con MEF e Banca d'Italia per definire la disciplina.

▪ NUOVE DISPOSIZIONI OPERATIVE

Adottate dal Consiglio di Gestione a inizio 2026, contengono novità volte a recepire norme di carattere generale sulle agevolazioni (obbligo polizza catastrofale, titolare effettivo, commissione mancato perfezionamento, ecc.) e a introdurre nuove operatività (rinegoziazioni su «operazioni Covid» e strumenti convertendi) nonché numerosi interventi di semplificazione e chiarimento.

In attesa del parere del MEF sul decreto di approvazione.

ULTIME NOVITA' E PROSSIMI PASSI

▪ **NORMATIVA 2027**

Sono in corso i lavori di redazione di un provvedimento normativo finalizzato a **portare a conclusione il percorso di “phasing out” dalle misure emergenziali** del triennio 2020-2022, avviato dall'articolo 15-bis decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191, dalle sue successive proroghe, con modifiche, dettate dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dal decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, e di **dare stabilità alla disciplina del Fondo attraverso il ritorno al modello previsto dal DM 6 marzo 2017**, introducendo al contempo alcune modifiche mirate, volte a **semplificare il funzionamento dello strumento** e a renderlo maggiormente coerente con le esigenze operative emerse nel corso dell'applicazione delle misure emergenziali.

In attesa del parere del MEF sul decreto di approvazione.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

IN ITALIA
MEDIOCREDITO
CENTRALE

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti
RICERCA



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Grazie per l'attenzione